

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 17 gennaio 2019, n. 04/Pres.

Regolamento concernente i criteri e le modalità di concessione di finanziamenti a favore di Comuni e loro forme associative per la realizzazione di cantieri di lavoro ai sensi dell'articolo 9, comma 127 e seguenti, della legge regionale 31 dicembre 2012, n.27 (legge finanziaria 2013).

Art. 1	Oggetto e finalità
Art. 2	Definizioni
Art. 3	Soggetti beneficiari
Art. 4	Lavoratori utilizzati
Art. 5	Ammontare del finanziamento
Art. 6	Presentazione della domanda di finanziamento
Art. 7	Concessione ed erogazione del saldo del finanziamento
Art. 8	Rendicontazione e saldo del finanziamento
Art. 9	Monitoraggio
Art. 10	Abrogazioni
Art. 11	Disposizioni transitorie
Art. 12	Entrata in vigore

Art. 1
(Oggetto e finalità)

1. Il presente regolamento determina, ai sensi dell'articolo 9, comma 136, della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 27 (legge finanziaria 2013), i criteri e le modalità di concessione di finanziamenti a favore di Comuni e loro forme associative che promuovono cantieri di lavoro mediante l'utilizzo di soggetti disoccupati.

2. L'utilizzazione di soggetti disoccupati nei cantieri di lavoro non costituisce rapporto di lavoro.

Art. 2
(Definizioni)

1. Ai sensi del presente regolamento si intendono:
- a) soggetti beneficiari: Comuni o loro forme associative aventi sede nel territorio della Regione;
 - b) cantieri di lavoro: inserimento lavorativo di soggetti disoccupati in attività temporanee e straordinarie in ambito forestale e vivaistico, di rimboschimento, di sistemazione montana e di costruzione di opere di pubblica utilità, diretti al miglioramento dell'ambiente e degli spazi urbani;
 - c) lavoratori utilizzati: soggetti disoccupati ai sensi della normativa regionale e nazionale vigente, residenti in Regione;
 - d) Avviso pubblico: l'allegato alla deliberazione della Giunta regionale, pubblicato sul BUR e sul sito istituzionale della Regione, che definisce:
 - 1) i requisiti dei soggetti disoccupati;
 - 2) la misura dell'indennità giornaliera;
 - 3) le modalità di presentazione e i contenuti dei progetti;
 - e) Servizio: il Servizio dell'Amministrazione regionale competente in materia di lavoro.

Art. 3
(Soggetti beneficiari)

1. Possono beneficiare del finanziamento i soggetti beneficiari che promuovono progetti per la realizzazione di cantieri di lavoro che prevedono l'utilizzo di lavoratori di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c).

Art. 4
(Lavoratori utilizzati)

1. I requisiti dei lavoratori utilizzati nei cantieri di lavoro sono definiti con l'Avviso pubblico.

2. Per la durata del cantiere di lavoro i soggetti utilizzati mantengono lo stato di disoccupazione.

Art.5

(Ammontare del finanziamento)

1. La Regione contribuisce al finanziamento dei progetti di cantieri di lavoro assegnando un finanziamento pari al 100 per cento dell'indennità giornaliera stabilita con l'Avviso pubblico e al 100 per cento del trattamento previdenziale, assistenziale e assicurativo.

2. Sono finanziabili progetti presentati dai soggetti beneficiari che prevedono l'utilizzazione del seguente numero massimo di lavoratori:

- a) Comuni e loro forme associative con numero di residenti di cui all'ultima rilevazione ISTAT disponibile fino a 5000 abitanti: 2 lavoratori;
- b) Comuni e loro forme associative con numero di residenti di cui all'ultima rilevazione ISTAT disponibile da 5001 fino a 10000 abitanti: 3 lavoratori;
- c) Comuni e loro forme associative con numero di residenti di cui all'ultima rilevazione ISTAT disponibile da 10001 fino a 15000 abitanti: 4 lavoratori;
- d) Comuni e loro forme associative con numero di residenti di cui all'ultima rilevazione ISTAT disponibile da 15001 fino a 30000 abitanti: 5 lavoratori;
- e) Comuni e loro forme associative con numero di residenti di cui all'ultima rilevazione ISTAT disponibile da 30001 fino a 100000 abitanti: 10 lavoratori;
- f) Comuni e loro forme associative con numero di residenti di cui all'ultima rilevazione ISTAT disponibile con più di 100000 abitanti: 20 lavoratori.

3. Le risorse annualmente disponibili vengono assegnate prioritariamente, a favore dei Comuni ricompresi nei Comprensori montani di cui all'allegato A riferito all'articolo 2 della legge regionale 20 dicembre 2002, n.33 recante (Istituzione dei Comprensori montani del Friuli Venezia Giulia), con un numero di residenti, calcolato al 31 dicembre dell'anno precedente, non superiore a 15.000 unità.

Art. 6

(Presentazione della domanda di finanziamento)

1. La domanda è predisposta e presentata solo ed esclusivamente per via telematica tramite il sistema FEG a cui si accede, dal sito www.regione.fvg.it nella sezione dedicata al regolamento, previa autenticazione con una delle modalità previste dall'articolo 65, comma 1, lettera b) del Codice dell'Amministrazione digitale (SPID-Sistema pubblico di identità digitale, CIE-Carta di identità elettronica, CNS-Carta nazionale dei servizi) o con firma digitale qualora contenente un certificato di autenticazione CNS compatibile,

secondo le modalità riportate nelle linee guida di cui al comma 4. La domanda si considera sottoscritta e inoltrata, al termine della compilazione e del caricamento degli allegati, all'atto della convalida finale.

2. La domanda può essere sottoscritta e inoltrata:

- a) dal legale rappresentante;
- b) da soggetto delegato tramite formale procura del legale rappresentante di cui all'articolo 38 comma 3bis del Decreto Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa).

3. Non è ammissibile la domanda presentata fuori termine o non corredata delle informazioni e dichiarazioni richieste nonché della documentazione obbligatoria richiesta, ovvero redatta e inviata secondo modalità non previste dal presente regolamento.

4. Le linee guida a supporto della predisposizione e della presentazione della documentazione attraverso il sistema FEG sono pubblicate sul sito www.regione.fvg.it nella sezione dedicata al regolamento.

5. Ogni soggetto beneficiario può presentare una sola domanda di finanziamento per ciascun Avviso.

Art. 7

(Concessione ed erogazione del finanziamento)

1. La procedura valutativa è svolta secondo le modalità del procedimento a sportello ai sensi dell'articolo 36, comma 4 della legge regionale 7/2000 fino ad esaurimento delle risorse annualmente disponibili.

2. Al fine della determinazione della posizione in graduatoria fanno fede la data e l'ora di inoltro telematico tramite il sistema di gestione on line delle domande FEG (Front end generalizzato).

3. Il Servizio concede il finanziamento entro novanta giorni dal termine di presentazione della domanda di finanziamento.

4. Entro trenta giorni dall'avvio del cantiere il soggetto beneficiario è tenuto a darne comunicazione al Servizio.

5. Entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione di avvio progetto e del codice unico di progetto, il Servizio eroga l'anticipo del 70% del finanziamento concesso.

6. Il cantiere di lavoro è regolarmente avviato se almeno un lavoratore inizia il periodo di utilizzazione entro il termine perentorio stabilito dall'Avviso pubblico.

7. Il mancato avvio del cantiere di lavoro entro il termine perentorio di cui al comma 7 comporta la revoca del finanziamento concesso e la restituzione della quota di finanziamento già erogata.

Art. 8

(Rendicontazione e saldo del finanziamento)

1. I soggetti beneficiari rendicontano il finanziamento ai sensi dell'articolo 42 della legge regionale 7/2000 entro novanta giorni dalla conclusione del cantiere di lavoro allegando una dichiarazione sottoscritta dal funzionario responsabile del procedimento, sia esso dirigente ovvero responsabile di ufficio o di servizio, che attesti che l'attività per la quale il finanziamento è stato erogato è stata realizzata nel rispetto delle disposizioni normative che disciplinano la materia e delle condizioni eventualmente poste nel decreto di concessione.

2. Il Servizio eroga il saldo del finanziamento nei limiti del finanziamento concesso entro novanta giorni dalla presentazione della documentazione di cui al comma 1.

Art. 9

(Monitoraggio)

1. Il monitoraggio sull'andamento dei cantieri di lavoro è svolto dal Servizio competente in materia di osservazione del mercato del lavoro.

Art. 10

(Abrogazioni)

1. E' abrogato il Regolamento concernente i criteri e le modalità di concessione di finanziamenti a favore di Province, Comuni e loro forme associative per la realizzazione di cantieri di lavoro ai sensi dell'articolo 9, comma 127 e seguenti, della legge regionale 31 dicembre 2012, n.27 (legge finanziaria 2013) emanato con decreto del presidente della Regione 15 febbraio 2013, n.21.

Art. 11

(Disposizioni transitorie)

1. Le disposizioni abrogate ai sensi dell'articolo 10 continuano a trovare applicazione con riferimento ai procedimenti relativi alle domande di finanziamento presentate anteriormente all'entrata in vigore del presente regolamento.

Art. 12

(Entrata in vigore)

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione